

**OGGETTO: Proroga assegnazione provvisoria alla signora SENE MARIANE alloggio sub. 3 interno a Villa Montini (p.ed. 484).**

## **PREMESSE**

Sulla p.ed. 54 - ora p.ed. 484 -, in C.C. Denno, denominata Villa Montini, sono stati ricavati n. 8 alloggi avvalendosi del finanziamento provinciale di cui all'art. 5 della L.P. 16/90 sull'edilizia anziani. I lavori di ricostruzione dell'immobile sono stati portati a termine nel novembre 1999, dopodichè si è provveduto all'arredo dei locali, e al 1° gennaio 2000 gli alloggi erano disponibili per l'uso.

Con delibera nr. 24 dd. 5/11/2014 il Consiglio ha approvato il nuovo Regolamento di gestione della predetta struttura, a seguito della scadenza dei vincoli discendenti dal finanziamento di cui sopra. Detto Regolamento disciplina all'art. 4 le ASSEGNAZIONI PROVVISORIE IN DEROGA AI REQUISITI, le assegnazioni in genere competono alla Giunta comunale.

Alla signora SENE MARIANE, residente a Denno dal settembre 2013, con delibera giuntale nr. 50 dd. 28/06/2016 e successivo contratto di data 15/07/2016 prot. nr. 2690/2016, su proposta dei servizi sociali della Comunità della Valle di Non, è stato assegnato transitoriamente l' alloggio interno a Villa Montini, per sé e per la figlia minore Seck Sopp nt. 2005; detta assegnazione va a scadere il prossimo 15 luglio 2017.

L'Assistente sociale della Comunità di Valle, che segue la signora e il nucleo di appartenenza, in data 13 giugno u.sc. prot. 2348, ha presentato una nuova relazione depositata in atti, in cui tenuto conto della situazione familiare e dell' impossibilità al momento per la signora Sene, di trovare una sistemazione alternativa, chiede di prendere in considerazione una proroga del contratto fino a giugno 2018 in modo da consentire alla figlia di concludere l'anno scolastico presso la locale Scuola media di Denno, e cio' con l'eventuale aiuto anche economico della Comunità.

La signora Sene Mariane a tutt'oggi non dispone dei requisiti previsti dal Regolamento comunale per l'assegnazione definitiva. E' stata pertanto sentita la Commissione consiliare appositamente costituita con delibera del Consiglio comunale nr. 19 dd. 17 giugno 2015. La Commissione convocata in data 29 giugno u.sc., si è pronunciata favorevolmente sulla proposta di proroga sino al 15 giugno 2018, alle medesime condizioni del contratto in essere tenuto conto del numero di alloggi liberi (nr. 3 su 8 compreso quello in questione), e dell'impraticabilità per la signora di trovare una sistemazione sul mercato privato. Qualora l'assegnataria non sia in grado di far fronte all'impegno economico nei confronti del Comune, sarà richiesto alla Comunità che si è resa disponibile, di intervenire in sua vece.

L'alloggio da assegnare, a piano terra, è l'alloggio contraddistinto catastalmente dal sub.3. Esso si compone di 2,5 vani, di circa 40 mq. adatto per dimensioni, ubicazione e tipologia, ad ospitare solo in via transitoria, una famiglia composta da 2 persone.

Il canone, tenuto conto delle condizioni reddituali dell'assegnataria, è fissato in Euro 123,70 oltre alle spese da versare in via anticipata e salvo conguaglio come da deliberazione della Giunta comunale n. 16/2000 (stimati Euro 72,30 per gli alloggi singoli) fino a nuove modalità di riparto della spesa, per complessivi Euro 196,00.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Tutto ciò premesso;

Convenuto di concedere in via del tutto eccezionale e per le ragioni esposte in premessa, la proroga dell'assegnazione alla signora Sene Mariane con la figlia, dell'alloggio interno all'edificio comunale contraddistinto dalla p.ed. 484 sub. 3 in Via C. Battisti, fino al 15 giugno 2018,

alle condizioni di cui in precedenza; resta inteso che la medesima assegnataria, dovrà attivarsi ed impegnarsi a pagare l'affitto, ed astenersi dall'ospitare nell'appartamento altri familiari;

Vista la Legge 392/1978 con particolare riguardo all'art. 1 comma 2 "locazioni stipulate per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria";

Accertato che gli introiti a titolo di canone saranno introitati al cap. 490 (E) Piano dei conti 31322 Tipologia 3 e per spese condominiali al cap. 732 (E) Piano dei conti 31322 Tipologia 3 del bilancio di previsione in corso e successivi;

Visto il Piano di gestione per l'esercizio 2017 approvato con delibera giunta n. 23 dd. 13.04.2017, immediatamente eseguibile;

Visto il Tullrroc approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visti ai sensi dell'art. 81 dell'appena citato Tullrroc, i preventivi pareri di regolarità tecnico/amministrativa e contabile espressi rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei termini di legge,

## DELIBERA

1. **di prorogare** per le esigenze meglio descritte in premessa, l'assegnazione transitoria giusto contratto dd. 15/07/2016 ns. prot. 2690/2016 fino al 15 giugno 2018 dell'alloggio contraddistinto catastalmente dalla p.ed. 484 sub. 3 in C.C. Denno, all'interno dell'edificio comunale "Villa Montini" in Via Battisti n. 20 (piano terra), alla persona sottogeneralizzata:  
- *SENE MARIANE nt. 24.12.1972 in Senegal e residente a Denno in Via C. Battisti;*
2. **di sottoscrivere** con la suddetta, l'atto di locazione dell'alloggio, a firma per il Comune del Segretario comunale, secondo l'allegato schema, all'interno del quale viene riportata la misura del canone (€uro 123,70) e delle spese condominiali (€ 72,30) dovute mensilmente e specificate in premessa;
3. **di precisare** che il canone determinato ai sensi del Regolamento comunale di gestione di Villa Montini (art. 7), verrà introitato al cap. 490 e le spese condominiali al cap. 732, Piano dei conti 31322 Tipologia 3 dell'Entrata del bilancio di previsione 2017-2019;
4. **di dare altresì atto** che a seguito di votazione unanime, espressa con voti palesi, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 IV comma del D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n 3/L;
5. **di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. n. 23/92, che avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52, L.R. 1/1993, art. 73 L.R. 3/1994 e art. 12 L.R. 10/1998;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ricorso giurisdizionale al T.A.R entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 104/2010.